

## **Rassegna stampa del 4/1/2019**

- » Nuove regole per chiedere pareri consultivi all'Anac
- » Potenziare i controlli antimafia
- » Anomalie, solo il giudizio negativo va motivato
- » Terremoto 2016. Prorogata a giugno la ripresa dei contributi
- » Veneto, contributi per l'edilizia residenziale pubblica
- » Sei linee di finanziamenti UE per contrastare il dissesto
- » Regime forfettario, entro il 28 febbraio l'opzione-contributi
- » Split payment, elenchi con efficacia costitutiva
- » Pagamenti tardivi, sanzioni ko

Da oggi in vigore il regolamento pubblicato in *G.U.* il 20/12/18

# *Nuove regole per chiedere pareri consultivi all'Anac*

**I**n vigore da oggi il nuovo regolamento Anac per le richieste di pareri non vincolanti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, nonché in materia di contratti pubblici; per gli appalti potranno formulare richieste di parere le stazioni appaltanti e i soggetti portatori di interesse (le associazioni e i comitati); il parere dovrà essere emesso entro 120 giorni. Sono queste le novità del nuovo regolamento Anac (che sostituisce il precedente del 20 luglio 2016) emesso con la delibera n. 1102 del 21 novembre, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 20 dicembre 2018, che entra in vigore oggi.

Nel nuovo regolamento viene preliminarmente precisato che è in capo all'Autorità l'attività consultiva, con riferimento a fattispecie concrete, in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con particolare riguardo alle problematiche interpretative e applicative della legge 6 novembre 2012, n.190 e dei suoi decreti attuativi e, in materia di contratti pubblici, con particolare riguardo alle problematiche interpretative e attuative del Codice, fatta eccezione per i pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1.

L'attività consultiva è esercitata, oltre che nei casi previsti dalla legge Severino (art. 1, comma 2, lettere d ed e), nonché dall'art. 16, comma 3 della legge 39/2013, «quando la questione sottoposta all'attenzione dell'Autorità presenta una particolare rilevanza sotto il profilo della novità, dell'impatto socio-economico o della significatività dei profili problematici posti in relazione alla corretta applicazione delle norme indicate nel comma 1 del provvedimento».

L'Autorità chiarisce che l'adozione di pareri non vincolanti in materia di contratti pubblici, nonché in tema di prevenzione della corruzione, richiesti con riferimento a casi concreti in ordine alla corretta interpretazione e applicazione della disciplina di settore, fatta eccezione per i pareri di precontenzioso di cui all'art. 211 del dlgs n. 50/2016, costituisce una funzione strettamente connessa con le funzioni di regolazione e di vigilanza dell'Autorità, in quanto volta a fornire indicazioni ex ante e a orientare l'attività alle amministrazioni, nel pieno rispetto della discrezionalità che le caratterizza.

L'Autorità potrà essere interessata da una richiesta di parere da una pluralità di soggetti, in relazione alle diverse materie per le quali è prevista la funzione consultiva: ad esempio per i pareri previsti all'art. 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012, dal ministro per la pubblica amministrazione; per i pareri previsti all'art. 1, comma 2, lettera e), della legge n.190 del 2012, dalle amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali.

Il parere Anac sarà richiesto in merito all'applicazione della disciplina per la prevenzione della corruzione e trasparenza, con particolare riguardo alla legge n. 190/2012 e ai relativi decreti attuativi.

Infine, per quanto riguarda il codice dei contratti pubblici, potranno rivolgersi all'Anac «le stazioni appaltanti, come definite all'art. 3, comma 1, lettera o), del codice nonché i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati». In ogni caso il parere dovrà essere reso entro 120 giorni.

— © Riproduzione riservata —

*Segnalazione dell'Anticorruzione per evitare le infiltrazioni malavitose nelle gare d'appalto*

# Potenziare i controlli antimafia

## Proposte verifiche allargate non solo alle imprese concorrenti

*Pagina a cura*  
**DI ANDREA MASCOLINI**

**È** necessaria una maggiore attenzione alle infiltrazioni malavitose nelle gare d'appalto; opportuna una modifica all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici. È quanto ha chiesto l'autorità nazionale anticorruzione (Anac) in un atto di segnalazione (il n. 5 del 2018) emesso il 12 dicembre 2018.

In particolare, si chiede a governo e parlamento di intervenire sul comma 3 della citata norma. Questo dispone che quando l'impresa partecipante è una società di capitali l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto, ovvero la misura interdittiva, sono stati emessi nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

L'Anac nota che la disposizione del 2016, pur ampliando l'ambito soggettivo di rilevanza delle sentenze di condanna e delle misure personali di prevenzione, replica il contenuto del previgente art. 38, comma 1, lett. c), del precedente codice del 2006 che aveva determinato «difficoltà applicative a causa dell'ambigua formulazione

della norma e all'assenza di un orientamento giurisprudenziale unitario in materia», rispetto alla locuzione «persona fisica» e al significato dell'espressione «socio di maggioranza».

Si rischia quindi di ingenerare dubbi sull'esatta delimitazione dell'ambito soggettivo di rilevanza dei motivi di esclusione relativi alla presenza di provvedimenti a carattere penale, favorendo l'adozione di comportamenti disomogenei da parte delle stazioni appaltanti. Questo anche in relazione a una giurisprudenza non univoca «che conduce, soprattutto nel caso di realtà societarie complesse, ora ad allargare ora a restringere l'ambito soggettivo dei controlli».

Infatti, secondo alcune sentenze, la norma va limitata alle persone fisiche, secondo altre si dovrebbero includere nei controlli anche le persone giuridiche. Non solo: una lettura troppo restrittiva della norma, ha detto l'Anac, potrebbe determinare facili elusioni, ad esempio, attraverso «la creazione intenzionale di una sola società, da anteporre all'impresa che partecipa alla gara, per consentire all'imprenditore che effettivamente

ne detiene il controllo e sul quale gravano precedenti penali escludenti di accedere agli appalti pubblici». Pertanto, ad avviso dell'Anac una modifica della norma risulta più che opportuna al fine di dare uniformità all'applicazione della stessa sul territorio nazionale e coordinare le attività amministrative, nonché in chiave di deflazione del contenzioso innanzi al giudice amministrativo.

Secondo la soluzione proposta dall'Autorità «potrebbe essere opportuno, al di là della forma giuridica di partecipazione, verificare i requisiti di moralità non solo nei confronti dei soggetti attraverso i quali ordinariamente la società agisce, ma anche in capo al soggetto che, in virtù della proprietà totale o maggioritaria del capitale della società, esercita sulla stessa un potere di condizionamento effettivo della gestione della società, anche nel caso in cui la maggioranza sia indirettamente acquisita tramite società controllate o fiduciarie, in analogia a quanto previsto dal numero 1 in combinato disposto con il numero 2 dell'art. 2359 del c.c., in relazione al controllo di diritto diretto e indiretto». Conseguentemente andrebbe anche effettuato «un allineamento tra il Codice dei contratti pubblici e il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».

—© Riproduzione riservata—

**NELLE OFFERTE PER UN APPALTO PUBBLICO**

## *Anomalie, solo il giudizio negativo va motivato*

**I**l giudizio favorevole di non anomalia di una offerta per un appalto pubblico non necessita di motivazione puntuale e analitica. Lo ha affermato il consiglio di Stato con la sentenza della terza sezione n. 7129, emessa il 18 dicembre 2018, in merito ad una fattispecie nella quale la stazione appaltante aveva espresso un giudizio favorevole di non anomalia dell'offerta in una gara d'appalto. Tale giudizio, dicono i giudici, «non richiede una motivazione puntuale ed analitica, essendo sufficiente anche una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni rese dall'impresa offerente, sempre che queste ultime siano a loro volta congrue ed adeguate». Pertanto, solo in caso di giudizio negativo sussiste l'obbligo di una puntuale motivazione. Dal punto di vista della modalità di verifica il consiglio di Stato ha ricordato che la stazione appaltante non è tenuta a chiedere chiarimenti su tutti gli elementi dell'offerta e su tutti i costi. Può quindi legittimamente limitarsi a verificare se, nel complesso, l'offerta sia remunerativa e in grado di assicurare il corretto svolgimento del servizio. Ad esempio, può limitarsi a chiedere le giustificazioni con riferimento alle sole voci di costo più rilevanti, le quali, da sole, potrebbero incidere in modo determinante sull'attendibilità dell'offerta complessiva. Inoltre, afferma la sentenza, «la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci, dal momento che l'obiettivo dell'indagine è l'accertamento dell'affidabilità dell'offerta nel suo complesso e non già delle singole voci che la compongono». In altre parole, dicono i giudici, quel che conta è «l'accertamento della serietà dell'offerta desumibile dalle giustificazioni fornite dalla concorrente e dunque la sua complessiva attendibilità». Pertanto si provvede invece all'esclusione dalla gara solo a seguito della prova dell'inattendibilità complessiva dell'offerta, per cui «eventuali inesattezze su singole voci devono ritenersi irrilevanti». In tutte queste operazioni, chiude la sentenza, la commissione di gara dispone di ampia discrezionalità circa le modalità prescelte per il compimento del sub-procedimento di anomalia e le sue valutazioni sono solo limitatamente sindacabili da parte del giudice.

—© Riproduzione riservata—

# Prorogata a giugno la ripresa dei contributi

---

TERREMOTO 2016

---

La legge di bilancio  
amplia da 60 a 120 mesi  
la rateizzazione

---

La legge di bilancio 2019 proroga al 1° giugno 2019 il termine per la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi a causa del sisma che ha interessato il Centro Italia a far data dal 24 agosto 2016.

Il comma 991 dell'articolo 1 della legge 145/2018, modificando l'articolo 48, comma 11, del decreto legge 189/2016, fa slittare dal 16 gennaio al 1° giugno 2019 il termine entro cui i contribuenti, ovvero i sostituti per conto dei propri lavoratori dipendenti o assimilati, dovranno provvedere a versare i tributi e le ritenute sospese.

La nuova scadenza del 1° giugno vale sia per coloro che decideranno di versare in un'unica soluzione, sia per il versamento della prima rata per coloro che opteranno per la rateizzazione. A questo riguardo, la legge di bilancio ha elevato da 60 a 120 il numero massimo delle rate in cui è possibile ripartire il debito tributario accumulato fino al 31 dicembre 2017.

Attraverso la modifica dell'articolo 48, comma 13, del DL 189/2016 viene anche prorogato dal 31 gennaio al 1° giugno 2019 il termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti contributivi e dei premi Inail sospesi per effetto del sisma del 2016.

Anche per i debiti contributivi e assicurativi il numero massimo delle rate in cui è possibile ripartirli è stato elevato da 60 a 120.

—**B.Mas.**

**ENTRO IL 21 GENNAIO**

## Veneto, contributi per l'edilizia residenziale pubblica

La Regione Veneto ha pubblicato un bando di concorso per l'individuazione dei comuni e delle ater da incaricare del recupero e della razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp). Il bando è stato approvato nell'ambito del programma di recupero e razionalizzazione disposto dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. Potranno essere finanziati interventi di ripristino alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria, con limitazione del finanziamento a 50 mila euro per alloggio, mediante lavori di efficientamento energetico, messa in sicurezza delle componenti strutturali, rimozione manufatti e componenti nocivi e pericolosi, eliminazione delle barriere architettoniche, manutenzioni parti comuni e di pertinenza, nonché frazionamenti e accorpamenti di parti immobiliari. L'intervento da finanziare dovrà essere conforme alla normativa urbanistica ed edilizia vigente e dovrà essere ubicato in un comune capoluogo di provincia, nella città metropolitana, in un comune ad alta tensione abitativa oppure in un comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti. Saranno finanziati progetti che non siano pervenuti alla fase di «inizio lavori» alla data del 21 dicembre 2018. Non saranno finanziati alloggi assistiti da altro contributo pubblico per la realizzazione del medesimo intervento proposto. Il bando prevede la concessione di un contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 100% del costo totale di intervento, con una soglia massima di 50 mila euro per alloggio. La domanda va presentata entro il 21 gennaio 2019.

# Sei linee di finanziamenti Ue per contrastare il dissesto

## AMBIENTE

**Sui cambiamenti climatici lo strumento chiave è il programma Life**

**Fonti di investimento reperibili in almeno altri cinque fondi europei**

**Stefano Picchi**

Bandi annuali e partenariati per combattere il dissesto idrogeologico. L'Europa sostiene manutenzione e gestione del territorio con i fondi diretti a fronteggiare il cambiamento climatico.

È stato dimostrato che, per ogni euro investito nella prevenzione delle alluvioni, se ne risparmiano circa sei, necessari per la riparazione dei danni conseguenti. In particolare, i finanziamenti Life si dimostrano i più adatti, perché si concentrano su pratiche e misure innovative che promuovono comunità resilienti e tecnologie adattative per i settori economici che sono vulnerabili al fenomeno dei cambiamenti climatici.

L'utilità di questo strumento è confermata anche dalla buona partecipazione registrata in Italia: nel nostro paese, infatti, sono 15 i progetti in corso relativi all'adattamento ai cambiamenti climatici (su 57 a livello europeo) e 13 quelli dedicati alla mitigazione delle cause di tali cambiamenti, attraverso la riduzione dei gas serra (su un totale di 49).

### Azione per il clima

Per la parte relativa al clima (sottoprogramma «Azione per il Clima»), a livello europeo Life ha una dotazione di quasi 900 milioni di euro nel periodo 2014-2020 e permette la partecipazione a enti singoli o partenariati, co-

stituiti da soggetti pubblici e/o privati, attraverso bandi che, di norma, sono a cadenza annuale. In Italia, negli ultimi anni, i principali beneficiari di questi fondi sono state autorità locali, regionali e nazionali, università, imprese di ogni grandezza, istituti di ricerca che oggi stanno portando avanti progetti della durata media dai tre ai sei anni, con budget attorno ai due milioni di euro (di norma sostenuti a fondo perduto dalla Ue per il 55% dell'investimento complessivo).

Il prossimo bando è atteso nella primavera 2019 e prevederà l'invio di una proposta progettuale sintetica di dieci pagine che comprenda la descrizione del problema individuato, legato al clima, il partenariato, la lista delle azioni proposte e un budget di massima. Nel caso di una valutazione positiva occorrerà poi elaborare e inviare entro circa tre mesi il progetto completo.

### I progetti integrati

Un'altra possibilità offerta dal programma Life è relativa ai cosiddetti «progetti integrati», che supportano le autorità degli Stati membri dell'Ue per attuare piani ambientali, programmi e strategie sviluppati a livello regionale, multiregionale o nazionale anche in relazione ai cambiamenti climatici. In questo caso, le autorità regionali sono i beneficiari più adatti a presentare proposte, come capofila di partenariati di grandi dimensioni costituiti da enti pubblici e privati del territorio.

Il sottoprogramma «Azione per il clima» consente di finanziare progetti tesi a sperimentare l'efficacia di nuovi approcci per fronteggiare il cambiamento climatico. È, quindi, necessaria una componente innovativa che giustifica l'inclusione nel partenariato di università ed enti di ricerca, ma anche di imprese specializzate, oltre che di enti pubblici che si occupino di gestione e monitorag-

gio del territorio.

La tipologia di progetto più interessante è quella relativa all'adattamento ai cambiamenti climatici, ovvero la dimostrazione di pratiche e metodi per adattare i territori agli effetti di questi cambiamenti (ad esempio, una diversa gestione di componenti urbane per ridurre gli effetti degli eventi naturali estremi che colpiscono sempre più spesso le nostre metropoli).

Ma è bene tenere in considerazione, per completare il quadro, anche la componente di Life destinata a sperimentare una migliore governance e informazione dei cittadini in materia di clima.

### Gli esempi

Un primo caso esemplare è quello del progetto «Life Derris», conclusosi recentemente, che ha unito pubbliche amministrazioni, imprese e compagnie assicurative per la riduzione dei rischi causati da eventi climatici straordinari nelle città. Tra le varie attività realizzate la formazione degli «adaptation manager», nominati nelle aziende per la valutazione e la gestione del rischio meteo-climatico, la costruzione ed adozione dei piani di adattamento delle imprese e delle aree industriali individuate nella città di Torino oltre alla definizione di strumenti finanziari per l'adattamento con le imprese assicurative.

«Life Franca» è, invece, un progetto che promuove strumenti per rendere più efficace e tempestiva la comunicazione del rischio alluvionale nelle Alpi. In Belgio invece il progetto «Life Green4grey» ha rimodellato un parco pubblico della città di Zaventem creando bacini naturali, piccole dighe e migliorando la vegetazione in modo da assorbire il più possibile l'acqua piovana. Sono esempi che dimostrano quanto possa essere concreto l'aiuto dell'Europa in questo ambito.

---

**LE ALTRE RISORSE**

---

**Il programma**

Oltre a Life, esistono anche altre opportunità nei fondi strutturali e di investimento (fondi Sie) utili per fronteggiare i cambiamenti climatici: **Fondi europei di sviluppo regionale (Fesr)** - almeno il 5% dei fondi nazionali è assegnato ad azioni integrate per lo sviluppo della sostenibilità urbana. Ciò aiuta ad affrontare le sfide climatiche che interessano le aree urbane.

**Il Fondo di coesione (Cf)**

include misure di adattamento al clima, comprese le «infrastrutture blu», per fornire ulteriori capacità di stoccaggio delle inondazioni e la riduzione dei rischi di surriscaldamento nelle aree urbane. **Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr)** finanzia misure di adattamento del sistema agricolo per migliorare la resilienza ai cambiamenti climatici.

**Il Fondo europeo per gli****affari marittimi e la pesca**

(Feamp) sostiene la gestione integrata delle zone costiere per migliorare la capacità del mondo della pesca per fronteggiare i cambiamenti climatici.

**Il Fondo sociale europeo**

(Fse) supporta la formazione degli adulti creando reti di consulenti qualificati, sostenendo programmi di studio specializzati anche nella gestione dei danni causati dal cambiamento climatico.

---



# Regime forfettario, entro il 28 febbraio l'opzione-contributi

## FISCO E PREVIDENZA

Artigiani e commercianti possono chiedere la riduzione contributiva

Luca De Stefani

Il termine per comunicare all'Inps la fuoriuscita dell'artigiano o del commerciante dal regime contributivo agevolato previsto per i forfettari è stato posticipato dal 31 dicembre dell'anno precedente al ripristino del regime ordinario al 28 febbraio dell'anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario. A renderlo noto è stato l'Inps con il messaggio 15/2019 di ieri.

L'agevolazione contributiva prevista dall'articolo 1, commi da 76 a 84 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dedicata agli imprenditori individuali o familiari nel regime fiscale forfettario (regime applicabile, a partire dal 1° gennaio 2019, fino a fatturati di 65 mila euro, per tutte le attività) è utilizzabile dagli iscritti all'Inps commercianti o artigiani, solo su opzione, da inviarsi telematicamente dal proprio cassetto previdenziale (sezione domande telematizzate). Dopo l'accesso all'agevolazione contributiva, non è necessario ripetere l'opzione ogni anno, se permangono i requisiti dell'agevolazione fiscale (circolare Inps del 31 gennaio 2017, n. 22).

Pertutti i contribuenti che applicano il regime fiscale forfettario (quindi, gli artigiani, i commercianti e anche i professionisti, iscritti alle Casse o alla Gestione separata dell'Inps), la base imponibile contributiva è costituita dal reddito forfettario individuato ai fini fiscali, mentre solo per gli artigiani e i commercianti è possibile optare per l'agevolazione Inps. In caso di opzione, la contribuzione Inps dovuta (sia sul reddito entro il minimale, sia sul reddito eventualmente eccedente) è ridotta del 35 per cento. Sono esclusi da questa riduzione, quindi, tutti i professionisti.

Il regime contributivo agevolato, naturalmente, cessa dall'anno successivo rispetto a quello nel quale vengono meno i requisiti stabiliti per l'accesso al regime fiscale forfettario (circolari Inps 10 febbraio 2015, n. 29, paragrafo 4 e 19 febbraio 2016, n. 35 e messaggio n. 1035/2015).

Secondo la circolare Inps del 10 febbraio 2015, n. 29, paragrafo 4, nei casi di uscita dal regime agevolato per il venir meno dei requisiti che hanno consentito l'applicazione del beneficio o per scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, il regime ordinario veniva ripristinato dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita. L'istituto stesso, però,

è reso conto che spesso i contribuenti non erano in grado di stabilire, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'eventuale perdita dei requisiti intervenuta durante il medesimo anno, quindi, ieri ha stabilito che la dichiarazione può essere comunicata all'Istituto entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla perdita dei requisiti fiscali, ripristinando così il regime contributivo ordinario a partire dal 1° gennaio del medesimo anno. Le comunicazioni che arriveranno all'Inps dal 1° marzo di ogni anno, invece, determineranno il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo.

Anche se il messaggio dell'Inps di ieri non lo dice chiaramente, si ritiene che questa nuova regola abbia efficacia anche per chi ripristinerà il regime ordinario dal 1° gennaio 2019, il quale dovrà inviare la relativa comunicazione entro il 28 febbraio 2019.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANAGRAFICHE

# Split payment, elenchi con efficacia costitutiva

La scissione dei pagamenti si applica dall'inclusione nella lista sul sito del Mef

**Marco Magrini**  
**Benedetto Santacroce**

Lavori in corso sulle anagrafiche per la fatturazione elettronica obbligatoria (B2B e B2C) in contemporanea con l'adeguamento dei sistemi di fatturazione (anche per i soggetti esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica verso privati) per le fatture da emettere ai cessionari che siano sottoposti alla disciplina della scissione dei pagamenti, distinguendo fra quelli soggetti nel 2018 e quelli nel 2019, dal momento che vi potrebbero essere variazioni di ingresso e uscita dagli elenchi. La consultazione del sito del Dipartimento Finanze, con l'applicazione informatica degli elenchi split payment ([www1.finanze.gov.it/finanze2/split\\_payment/public/](http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/)), consente di venire a conoscenza della pubblicazione degli elenchi split payment 2019, ma sorprendentemente senza alcuna ufficialità e/o avviso ai contribuenti interessati.

Eppure, le regole di formazione degli elenchi e la loro validità sembrerebbero molto chiare nell'impostazione, nella temporalità e nella decorrenza di efficacia. Infatti, l'articolo 5-ter, del Dm 23 gennaio 2015, modificato dal Dm 9 gennaio 2019, prevede che a partire dal 2018:

- ciascun elenco è pubblicato dal Dipartimento Finanze entro il 20 ottobre di ciascun anno, con effetti a valere per l'anno successivo (comma 2); quindi per il 2019 entro il 20

ottobre 2018, termine evidentemente ordinatorio;

- se i requisiti di controllo, partecipazione o inclusione nell'indice Ftse Mib si vengono a costituire dal 1° ottobre dell'anno precedente e in corso d'anno, entro il 30 settembre le nuove fondazioni, enti e società controllate, partecipate o incluse nell'indice rientrano nello split payment dalle fatture emesse a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo (comma 3); quindi, rientrano nello split payment dal 2019 i soggetti i cui requisiti si sono venuti a formare fino al 30 settembre 2018;

- se invece il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice Ftse Mib viene a mancare dal 1° ottobre dell'anno precedente e in corso d'anno, entro il 30 settembre, le fondazioni, enti e società non più controllate, partecipate o incluse nell'indice restano nello split payment solo per le fatture emesse a loro carico fino al 31 dicembre (comma 4); quindi non rientrano nello split payment dal 2019 i soggetti i cui requisiti si sono venuti a formare dal 1° ottobre 2018.

Nella pratica, tutto ciò risulta essere solo un'indicazione di massima. Infatti, gli elenchi valevoli per la fatturazione 2018 si sono continuamente modificati nel corso dell'anno e l'ultima variazione (non è noto se in aggiunta o diminuzione perché non è indicato) risale al 19 dicembre 2018.

Per la fatturazione split payment 2019 gli elenchi che sono attualmente nel sito parrebbero seguire l'impostazione mutevole del 2018, dal momento che presentano date di aggiornamento differenti e non c'è nessuna indicazione sul fatto che i

soggetti ivi riportati fossero già presenti negli elenchi 2018 o siano completamente nuovi.

Quindi, si segue la linea della circolare n. 27/E/2017 delle Entrate, che ha affermato l'efficacia costitutiva degli elenchi. Al fine di tutelare il legittimo affidamento dei soggetti interessati, la disciplina dello split payment ha effetto dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell'elenco e della pubblicazione dell'elenco stesso sul sito del Dipartimento delle Finanze. Pertanto, non resta altro da fare che proseguire con la prassi della sistematica ricerca preventiva dei soggetti al momento della necessità di fatturazione, non risultando ancorabile l'elenco pubblicato ad un'anagrafica stabile per l'intero anno come invece previsto dalla norma primaria di riferimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

*La misura è contenuta nella legge 136 del 2018 di conversione del decreto fiscale*

# Pagamenti tardivi, sanzioni ko

## Scontate le cartelle impugnate entro il 23 ottobre 2018

**DI BENITO FUOCO  
E NICOLA FUOCO**

**S**anzioni abbuonate per i tributi pagati tardivamente. Qualora al contribuente sia pervenuta una cartella esattoriale relativa a imposte tardivamente versate e l'abbia impugnata entro il 23 ottobre 2018, nel caso in cui il tributo sia stato pagato o definito in altro modo, le sanzioni non sono più dovute. Lo prevede il terzo comma dell'articolo 6 del dl n.119/2018 (il cosiddetto decreto fiscale) convertito nella legge n.136/2018. Il primo comma dell'articolo 13 del dlgs n.471/1997 prevede una sanzione amministrativa del 30% degli importi non versati a carico di «chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati». Va ricordato che allo scopo di attenuare il carico sanzionatorio in presenza di lievi ritardi nel pagamento delle imposte, nel corso degli anni si è assistito ad alcuni interventi normativi tesi ad alleggerire le sanzioni in caso di omissioni di poco conto. Si tratta ad esempio

delle modifiche apportate all'articolo 13 del decreto 471/97 ad opera dell'articolo 11, comma 3-bis, del dl 16/2012 e, in precedenza, dell'articolo 23, comma 31, del dl 98/2011. L'effetto di questi interventi è che oggi, come previsto dall'articolo 13, «per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione (...) è ridotta alla metà», vale a dire la sanzione del 30% è tagliata al 15%. Un secondo, altrettanto importante, alleggerimento è rappresentato dal fatto che «per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione (del 15%, ndr), è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo». In pratica, se il versamento viene effettuato entro i primi 15 giorni, la sanzione del 15% si rende dovuta in ragione di 1/15 per ogni giorno di ritardo: se il versamento viene eseguito con un giorno di ritardo, sarà pari all'1% (15%:15x1), con due giorni di ritardo al 2% (15%:15x2), e così via fino ad arrivare al 15% al quindicesimo giorno. Adesso, tuttavia, bisognerà tenere conto delle novità apportate dal dl fiscale, che consentono di definire le controversie senza bisogno di versare alcun importo.

—© Riproduzione riservata—■

### Il principio

Le contestazioni relative alle sanzioni per i versamenti tardivamente versati sono definite senza necessità di eseguire ulteriori versamenti (parte finale del comma terzo dell'articolo 6 del decreto fiscale).